



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
Sc. dell'Infanzia - Sc. Primaria - Sc. Secondaria di I grado
53040 CETONA (SI)
Via Martiri Della Libertà n. 4
Tel. 0578/269430 - C.F. 81004340527
Indirizzo e-mail SIIC813007@istruzione.it SIIC813007@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.iccetona.edu.it



Dirigente Scolastica: Prof.ssa Filomena Valente

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PAGINE FACEBOOK E INSTAGRAM

Art. 1 - Oggetto

1.1 Il presente regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento del profilo istituzionale del social network Facebook e Instagram dell'Istituto Comprensivo Cetona (SI), reperibile agli indirizzi <https://www.facebook.com/ic.cetona> e <https://www.instagram.com/ic.cetona/>.

1.2 Il presente regolamento definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti nonché di ogni altra informazione in esso contenuto.

1.3 Con l'espressione "social-network" si intende una piattaforma online che consente agli utenti di creare profili, connettersi con altre persone, condividere contenuti (come testi, foto e video) e interagire tramite commenti, like e messaggi.

1.4 Esempi di social network includono Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

Art. 2 - Principi

2.1 L'Istituto Comprensivo riconosce internet e i social network quale strumento fondamentale per l'esternazione della libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2.2 L'Istituto identifica in internet e nei social network un'opportunità per rafforzare i rapporti tra la scuola e gli studenti, le famiglie, gli Enti e il territorio e li considera un luogo di libero scambio ed accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione.

2.3 In proposito l'Istituto riconosce il proprio profilo istituzionale presente in Facebook e in Instagram, rinvenibile all'indirizzo <https://www.facebook.com/ic.cetona> e all'indirizzo <https://www.instagram.com/ic.cetona/> e lo considera importante per la libera espressione della collettività in generale, nonché fondamentale per la promozione delle notizie, dell'immagine e delle peculiarità della scuola.

2.4 La pagina istituzionale dell'Istituto su Facebook e Instagram è una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Istituto stesso, così come

esplicitati nel P.T.O.F., ed è da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale iccetona.edu.it, come fonte di informazione per la finalità di promozione dell'Istituto, documentazione ed informazione in generale.

2.5 Tale regolamentazione mira quindi a garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite accertate.

Art. 3 - Gestione del profilo e pubblicazione degli atti

3.1 Il gestore della pagina scolastica è il Dirigente Scolastico, responsabile dei contenuti.

3.2 Il Dirigente Scolastico delega il docente con nomina di Animatore Digitale quale amministratore di sistema.

3.3 Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di docenti appositamente individuati per collaborare, congiuntamente all'amministratore, alla gestione della pagina scolastica.

3.4 Il Dirigente Scolastico, l'Animatore Digitale e i docenti del Team Digitale assicurano la progettazione e lo sviluppo della piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi innovativi relativi all'Istituto.

3.5 Sulla pagina scolastica possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni, progetti, iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dall'Istituto Comprensivo, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico.

3.6 In linea con il principio di massima tutela dei minori adottato dall'Istituto, anche in presenza di regolare consenso o liberatoria alla pubblicazione da parte del genitore e/o del soggetto esercente la responsabilità genitoriale (ai sensi del GDPR 679/2016), si preferisce non pubblicare immagini o video in cui gli alunni siano chiaramente ed individualmente riconoscibili, privilegiando inquadrature di gruppo, panoramiche o dettagli delle attività in cui il volto non sia in primo piano.

3.7 Le pubblicazioni potranno essere proposte nel rispetto del successivo art. 4.

3.8 Tali pubblicazioni si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.

3.9 Nel rispetto dell'art. 9 del GDPR 679/2016, non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari; pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi nonché ogni altra informazione che permetta direttamente o indirettamente l'attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.

Art. 4 - Modalità di accesso a Facebook e a Instagram e norme di comportamento

4.1 Il gestore o il delegato, come individuato all'art. 3 del presente Regolamento, provvede a gestire le abilitazioni della pagina, ad effettuare le opportune comunicazioni, ad accreditarsi al servizio con "username" e "password", ad aggiornare profili di accesso e ad ogni altro adempimento di cui al presente regolamento.

4.2 L'accesso alla pagina di Facebook e alla pagina Instagram dell'Istituto Comprensivo è libero ed aperto a tutti, ma viene regolamentato come segue:

- a)** Nei post di qualunque natura, saranno disabilitati i commenti ritenuti offensivi e/o non conformi al buon senso civico nella forma o nei contenuti.
- b)** I "link", ovvero collegamenti ad altri siti web o contenuti, e le foto che possono essere inserite nella bacheca devono essere di interesse generale o criticamente propositive. L'amministratore si riserva pertanto di intervenire per oscurarli dove ciò non avvenga.

4.3 Sono inoltre espressamente vietati:

- a)** l'utilizzazione della pagina come mezzo per pubblicizzare direttamente o indirettamente un partito o un esponente politico;
- b)** gli insulti di qualsiasi genere, così come atteggiamenti sarcastici e denigratori; le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto;
- c)** le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfattizzazione di superiorità di una etnia, nazionalità, religione, ideologia o credo religioso;
- d)** le espressioni e i riferimenti razzisti;
- e)** l'inserimento di link di carattere commerciale con scopi di lucro;
- f)** è vietato infine postare link riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, malware o virus in genere.

4.4 Per altri aspetti, qui non espressamente citati, si rimanda al Regolamento d'Istituto e al Patto di corresponsabilità.

4.5 I canali di messaggistica privata (Direct Messages / Inbox) delle pagine social dell'Istituto non sostituiscono in alcun modo i canali istituzionali di comunicazione (PEO, PEC, Registro Elettronico). Pertanto, essi non verranno utilizzati per la gestione di pratiche amministrative, istanze ufficiali o comunicazioni personali di carattere istituzionale.

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

5.1 Ogni singolo utente del servizio di Facebook e Instagram deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio.

5.2 La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.

5.3 Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo al gestore di cui all'Art. 3.

5.4 I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi alla pubblicazione; qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce dei regolamenti, tanto più se reiterato, verrà segnalato.

5.5 In casi estremi si potrà arrivare anche al "ban" dalla pagina e, nei casi più gravi, alla denuncia alle autorità competenti.

5.6 Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un'atmosfera serena e amichevole. Pertanto eventuali comportamenti non compatibili con il suddetto regolamento andranno segnalati all'amministratore.

5.7 Il gestore potrà, a sua discrezione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudichi essere in violazione delle precedenti norme. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso (per esempio: minacce, ingiurie, molestie, violazione dei diritti d'autore...).

Art. 6 - Modalità di pubblicazione

6.1 La pubblicazione di post è demandata al personale scolastico autorizzato dalla Dirigenza.

6.2 Le pubblicazioni dovranno riferirsi strettamente alle attività scolastiche e alle comunicazioni di servizio della segreteria.

6.3 Per attività scolastiche si intende attività qualificanti dell'Istituto, quali progetti, uscite didattiche, attività sportive, eventi pubblici ecc. Non sono da considerarsi pubblicabili le attività didattiche ordinarie, svolte quotidianamente in classe.

6.4 I docenti incaricati della gestione della pagina Facebook e della pagina Instagram raccoglieranno il materiale da pubblicare; i docenti in possesso del materiale dovranno trasmetterlo ai gestori della pagina già modificato o avendo cura che lo stesso rispetti il principio di massima tutela (prediligendo inquadrature in cui gli alunni non siano chiaramente o individualmente riconoscibili, anche in presenza di liberatoria) e non contenga materiale coperto da copyright.

6.5 Il massimo di immagini e/o video pubblicabili in ogni post è stabilito nel numero di 10 (dieci).

6.6 I post relativi a comunicazioni di servizio (per esempio variazioni di orario, chiusura scuola, orari ecc.) sono di esclusiva pertinenza dell'ufficio di segreteria.

6.7 Tutti i post riguardanti comunicazioni di servizio non dovranno, di norma, contenere le informazioni in dettaglio, ma conterranno un link che rimanda a un articolo del sito ufficiale della scuola riportante le informazioni oggetto del post.

Art. 7 - Costi di gestione

7.1 Come da vigente regolamento di Facebook e Instagram non sono attualmente previsti dei costi di registrazione o gestione.

7.2 Eventuali formalità che dovessero essere previste dagli amministratori del social network (es. canone annuale per il mantenimento del nome del profilo) verranno prese in considerazione dalla redazione scolastica che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento del profilo.

Art. 8 - Reati e violazioni della legge

8.1 Al di là delle regole di buona educazione ci sono comportamenti, talvolta solo apparentemente innocui, che possono portare gli autori a commettere veri e propri illeciti o reati e, di conseguenza, a subire procedimenti civili o penali dalle conseguenze molto serie. Si evidenziano alcuni esempi.

Reati informatici

La Legge 547/1993 individua e vieta tutta una serie di comportamenti nell'ambito informatico che sono stati reputati lesivi per gli interessi non solo dei singoli cittadini ma anche di persone giuridiche, in particolare per le imprese e gli enti pubblici.

8.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico: Attività di introduzione in un sistema, a prescindere dal superamento di chiavi "fisiche" o logiche poste a protezione di quest'ultimo (art. 615 ter Codice Penale). Per commettere il reato basta il superamento della barriera di protezione del sistema o accedere e controllare via rete un PC a insaputa del legittimo proprietario, oppure forzare la password di un altro utente e più in generale accedere abusivamente alla posta elettronica, a un server o a un sito su cui non si è autorizzati.

8.3 Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico: L'art. 615 quinquies del Codice Penale punisce chiunque diffonda, comunichi o consegna un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti, ovvero l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento; in altri termini, punisce la produzione e la diffusione dei virus informatici.

8.4 Danneggiamento informatico: Per danneggiamento informatico si intende un comportamento diretto a cancellare, distruggere o deteriorare sistemi, programmi o dati. L'oggetto del reato, in questo caso, sono i sistemi informatici o telematici, i programmi, i dati o le informazioni altrui (art. 635 Codice Penale).

8.5 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: Questo particolare reato è disciplinato dall'art. 615 quater Codice Penale. Commette questo reato colui che si procura, riproduce, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Si commette questo reato quando si carpiscono, anche solo per scherzo, i codici di accesso alla posta elettronica, a Messenger o al profilo di amici e compagni.

8.6 Frode telematica: Questo reato discende da quello di truffa (art. 640 ter Codice Penale) e consiste nell'alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero nell'intervenire senza diritto su dati o programmi, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato di frode telematica si manifesta spesso unitamente ad altri reati informatici quali l'accesso abusivo e il danneggiamento informatico.

Violazioni e reati non informatici

8.7 Diffamazione: Si commette quando, all'interno di una comunicazione con più persone, si diffondono notizie o commenti volti a denigrare una persona (art. 595 Codice Penale).

Costituisce aggravante il caso in cui l'offesa sia recata tramite un mezzo di pubblicità, come l'inserimento in un sito web o social network. La pubblicazione online dà origine a un numero elevatissimo di contatti, generando una diffusione della notizia incontrollabile e inarrestabile.

8.8 Minacce e molestie: Il reato di minaccia consiste nell'indirizzare a una persona scritti o disegni a contenuto intimidatorio per via telematica (art. 612 Codice Penale). Alcune minacce possono essere diffuse anche per finalità illecite quali obbligare qualcuno a fare, tollerare o omettere qualche cosa (violenza privata, art. 610 Codice Penale) o per ottenere un ingiusto profitto (estorsione, art. 629 Codice Penale). È utile ricordare anche il reato di molestie e disturbo alle persone disciplinato dall'art. 660 Codice Penale.

8.9 Violazione dei diritti di autore: La Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni tutela i diritti d'autore e le opere dell'ingegno. Chiunque abusivamente riproduce, diffonde o utilizza a fini di lucro o senza debita autorizzazione opere o parti di opere letterarie, fotografiche, scientifiche, didattiche e musicali protette dalla legge, viola i diritti d'autore e incorre nelle sanzioni civili e penali previste dall'ordinamento.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19/05/2026.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Filomena Valente

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Firmato digitalmente da FILOMENA VALENTE